



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

All. 1

I SETTORE

ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP

Prot. n.

42828

Prot. int.n.

457

Patti

30/11/2021

Oggetto: Trasmissione parere di competenza, prot. n. 80184 del 26/11/2021, Area 2 Demanio Marittimo per rilascio della modifica dell'A.U.A. (n. 8/2017) Ditta SAMOTEDIL S.n.c. di Di Pino Gaetano & C S - pratica n. 01341140836-04122020-1115- modifica AUA.

Alla Città Metropolitana di Messina
VI Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria
protocollo@pec.prov.me.it

Alla Ditta SAMOTEDIL snc di Di Pino Gaetano & C
carmelo.raimondi@ingpec.eu

e p.c.

All'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina
UOB Territoriale Ambientale 2
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Si trasmette, in allegato, il parere in oggetto .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTIVITA' PRODUTTIVE-SUAP
Dott.ssa M. Gregorio





REPUBBLICA ITALIANA
 Regione Siciliana
 Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
 Dipartimento dell'Ambiente
 + Codice Fiscale 80012000826
 Partita I.V.A. 02711070827

Partita I.V.A. 02711070827

AREA 2 Demanio Marittimo
 Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina
 UOB Territoriale Ambientale 2
 Via Geraci ls.87 - 98123 Messina
 Tel.090-29.28.649 - Fax 090-29.82.360
 Mail : updm.messina@regione.sicilia.it
 Pec : dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Messina, prot. n° 80194 del 26 NOV 2021

Rif. prot. n° del

Ditta **SAMOTEDIL s.n.c. di Di Pino G.&C.** - Pratica n. 01341140836-04122020-1115-SUAP 7564- Richiesta Modifica Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'introduzione di una nuova tipologia di rifiuti e aumento delle quantità già autorizzate presso lo stabilimento adibito all'attività di frantumazione e selezione inerti con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 sito in C.da Ponte del Comune del Comune di Patti (Me). **Parere endoprocedimentale per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere preventivo allo scarico ex art. 40 della L.R. 27/1986.**

Al S.U.A.P. del Comune di PATTI (ME)
comune.patti.me@pec.itgo.it


e p.c. **Alla Città Metropolitana di Messina**
protocollo@pec.prov.me.it

Alla Ditta SAMOTEDIL snc di Di Pino G. & C.
carmelo.raimondi@inqpec.eu

In riferimento alla nota della Città Metropolitana di Messina prot. n. 0010921/21 del 25/03/2021 (prot. ARTA n. 18301 del 26/03/2021) con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il 23.03.2021, si allega alla presente il parere di competenza di questo Servizio per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (n. 8 del 2017) ai sensi del D.P.R. 59/2013, per l'attività di frantumazione e selezione inerti con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 sito in C.da Ponte del Comune del Comune di Patti (Me).



D'ordine Il **Dirigente U.O.B. Territoriale Ambientale 1**
 Arch. Santo CAMPOLO



- Vista** la parte I dell'Allegato V della parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti";
- Vista** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801 /GAB del 07/ 11 /2013 recante "Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto/3 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- Vista** la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Vista** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del "Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia" elaborato in conformità al decreto legislativo ' 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE.
- Vista** la L.R. n. 26 del 09/05/2012, art. 11, comma 110, "Soppressioni delle Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente";
- Visto** il D.lgs.n. 152 del 3/04/2006, capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza (Autorizzazioni agli scarichi);
- Vista** la legge regionale 15 maggio 1986 n. 27 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 8 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni integrazioni";
- Vista** la deliberazione del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento", che definisce, in una sezione dell'Allegato 5, norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo attraverso l'uso di vasche settiche di tipo Imhoff e di tecniche di dispersione;
- Visto** l'art. 40, comma I della sopracitata L.R. 27/1986 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature previo parere della ex Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;
- Vista** la legge regionale 25 marzo 2002, n. 1 che all'articolo 116 ("Smaltimento dei reflui") stabilisce che "nelle aree urbanistiche denominate 'B' e 'C' non servite da pubblica fognatura, le richieste di concessione edilizia e di autorizzazione degli scarichi, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, devono contenere relazione idrogeologico-ambientale redatta esclusivamente da un professionista geologo iscritto all'albo. Detto studio geologico deve accertare le condizioni di compatibilità dello smaltimento dei reflui secondo le prescrizioni dell'allegato 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977";
- Vista** la circolare ARTA n. 19906 del 4 aprile 2002, che riporta chiarimenti e indicazioni metodologiche in merito all'applicazione in Sicilia della normativa statale in materia di tutela delle acque, in particolare con riferimento al D. Lgs. 152/99, oggi abrogato e sostituito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in funzione di quanto previsto dalla legge regionale n. 27/1986;
- Vista** la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 che all' articolo 113 ("Smaltimento dei reflui") stabilisce che "nei comuni privi di fognature, in deroga alle disposizioni generali e fino alla realizzazione delle stesse, è possibile utilizzare una tipologia alternativa di scarichi prevista dalla delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977, con il supporto di una relazione idrogeologico-ambientale che accerti le

Vista la nota prot. n. 0020102/21 del 27/05/2021 (prot. ARTA n. 34839 del 27/05/2021-pec del 27/05/2021) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la conferenza dei servizi in modalità telematica per il 29/06/2021, alle ore 10,00 e inviato il link per il collegamento da remoto;

Vista la nota prot. n. 39393 del 14/06/2021 con la quale questa U.O.B. 2 della Struttura Territoriale Ambientale di Messina, dopo aver esaminato la documentazione integrativa ha richiesto documenti e chiarimenti circa la gestione delle acque di prima pioggia;

Vista la nota della Città Metropolitana di Messina prot. n. 0024892/21 del 06/07/2021 (prot. ARTA n. 46643 del 07/07/2021) con la quale trasmette il verbale della C.D.S. del 29/06/2021 con allegata delega della STA-ME;

Vista la ulteriore documentazione integrativa redatta dalla ditta **SAMOTEDIL s.n.c. di Di Pino G.&C.**, circa la gestione delle acque di prima pioggia, e trasmessa a questo Ufficio dal SUAP di di Patti con nota SUAP prot. n. 31788-prot. int. n. 301 del 16/09/2021 (prot. ARTA n. 62744 del 17/09/2021 - pec del 16/09/2021) contenente:

- nota chiarimenti del 13/09/2021
- Relazione sulla gestione delle acque di prima pioggia raccolte dalle superfici pavimentate delle aree di transito degli automezzi all'interno dello stabilimento a firma dell'Ing. Raimondi Carmelo
- Planimetria Generale dello Stabilimento a scala 1:500 con riportato il posizionamento della vasca di accumulo a tenuta degli scarichi dei servizi igienici degli uffici
- Planimetria Generale dello Stabilimento con evidenziate le superfici che si andranno a pavimentare e le relative linee di deflusso delle acque che si indirizzeranno verso il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia a scala 1:500
- Planimetria Generale dello Stabilimento con evidenziata la superficie di stoccaggio delle materie prime seconde MPS ottenute dal recupero dei rifiuti inerti a scala 1:500, che risulta pari a circa 200 mq
- Planimetria Generale dello Stabilimento con evidenziati gli irrigatori e le loro aree di copertura a scala 1:500
- Lettera di incarico ai professionisti sottoscrittori degli elaborati di progetto a firma congiunta con l'esercente ai sensi dell'art. 36 della LR n° 1/19
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del tecnico incaricato Ing. Raimondi Carmelo
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del tecnico incaricato Dott.ssa Pollina Giuseppa.

Vista la documentazione integrativa redatta dalla ditta **SAMOTEDIL s.n.c di Di Pino G.&C.** (prot. ARTA n76680 del 11/01/2021 - pec del 10/11/2021)) contenente:

- nota chiarimenti datata 10/11/2021;
- analisi delle acque di recupero da vasca di sedimentazione V1 e reimpiegate nella vasca di sedimentazione V0;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del tecnico incaricato Ing. Raimondi Carmelo che le spettanze correlate alle prestazioni professionali, di cui alla lettera di incarico del 10.10.2020, sono state regolarmente liquidate;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del tecnico incaricato Dott.ssa Pollina Giuseppa che le spettanze correlate alle prestazioni professionali, di cui alla lettera di incarico del 10.10.2020, sono state regolarmente liquidate.

Vista la ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **SAMOTEDIL s.n.c di Di Pino G.&C.**, trasmessa a questo Ufficio (prot. ARTA n. 79153 del 23/11/2021 - pec del 19/11/2021) contenente:

- nota del 18/11/2021
- Relazione idrologica-ambientale per la compatibilità dei pozzi assorbenti a supporto dell'impianto di frantumazione a firma del Geol. Pollina Giuseppa.

Considerato che la modifica, come da relazione tecnica, riguarda:

1-PREMESSA:

La relazione tecnica è stata redatta sulla scorta del D.A. n. 197/Gab del 05/07/2017 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (all. 5), con il quale, ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. a) del D. Lgs n. 152/06, ha escluso dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale "il Progetto relativo all'Impianto per la vagliatura, selezione e frantumazione materiale inerte e materiale proveniente da operazioni di recupero, sito in Contrada Ponte (ME);

1. l'incremento delle quantità annuali autorizzate per le attività di messa in riserva e di recupero R5 con A.U.A. n. 08/2017 di cui alla citata D.D. n. 66 del 09/02/2017 della Città Metropolitana di Messina, rispettivamente dalle attuali 1500 tonn/anno + 1500 tonn/anno per i rifiuti inerti di cui alle voci 7.1 (demolizioni e costruzione) e 7.31bis (terre di scavo) a 90.000 tonn/anno complessive;

2 l'impianto di vagliatura, selezione e frantumazione, utilizzato per l'esercizio dell'operazione di recupero R5 con i seguenti dati tecnici:

a) produzione massima giornaliera (6 ore) pari a 300 tonn/giorno;

b) produzione massima annua (stimata su circa 300 giorni utili) pari a 90.000tonn/giorno; quantità che risulta comunque inferiore a quella prevista dall'allegato 4 del D.M.A. 05/02/98 ss.mm.ii.

Le modifiche richieste per la modifica dell'AUA n. 8/17, rispetto a quanto disposto nel parere n. 54/2017 parte integrante del citato D.A. n. 197/17, in relazione alla potenzialità massima annuale dell'impianto di frantumazione di 90.000 tonn, riguardano:

a) **aumento quantità annuale** delle tipologie di rifiuti già autorizzate in AUA da sottoporre all'operazione di recupero R5 e relativa messa in riserva R13:

- 7.1 Rifiuti di demolizione e costruzioni da 1.000 tonn/anno a 25.000 tonn/anno, quantità inferiore rispetto a quella di 45.000 tonn/anno indicata nel citato parere regionale;

- 7.31 bis Rifiuti di terre di scavo da 1.500 tonn/anno a 40.000tonn/anno, quantità inferiore rispetto a quella di 45.000 tonn/anno indicata nel ciato parere regionale:

- 7.6 Rifiuti di conglomerato bituminoso da 499 tonn/anno a 20.000 tonn/anno , conforme a quella indicata nell'allegato 4 del D.M.A. 05/02/1998 s. m.i.;

b) **inserimento di nuova tipologia** di rifiuti inerti di cui all'allegati del D.M.A. 05/02/1998 s.m.i., di seguito indicata:

- 7.11 Pietrisco tolto d'opera per una quantità pari a 15.000 tonn/anno, conforme a quella indicata nell'allegato 4 del suddetto decreto;

c) **modifica dell'area** coperta dedicata al deposito di conferimento e di messa in riserva R13 delle tipologie di rifiuti autorizzate, con individuazione di nuova area per lo stoccaggio della nuova tipologia di rifiuti inerti "Pietrisco tolto d'opera";

d) **Variazione delle classe VI** autorizzata, pari a 2.999 tonn/anno, alla classe II di cui al D.M.A. n. 350/98 da autorizzare per un totale di 90.000 tonn/anno;

e) **Inserimento nuovo responsabile tecnico**, Ing. Raimondi Carmelo, estensore della presente relazione tecnica ed elaborati, in sostituzione dell'Ing. Salvatore Antonio Ugo Bonsignore, riportato nel provvedimento n. 14 del 24710/2016 di iscrizione al n. 23 del Registro Provinciale Dei Recuperatori Rifiuti, parte integrante dell'A.U.A. n. 8/2017 citata. Nell'istanza di modifica AUA, nella scheda G1, è stata allegata la dichiarazione del relazionante sul possesso dei requisiti morali e tecnici per tale mansione e l'accettazione dell'incarico (all.4).

2-ATTIVITA' DI RECUPERO R5 (in atto svolta) DI RIFIUTI INERTI

2.1 Lo stabilimento produttivo insiste sulle particelle n. 130, 131, 474 e 475 del foglio di mappa n. 32 e presenta allo stato attuale una superficie disponibile di 2.960,00 mq, di cui:

A) circa 700,00 mq scoperta, risulta occupata dall'impianto di frantumazione inerte da cava, utilizzato per l'attività di recupero R5 di rifiuti inerti non pericolosi, ed opere accessorie;

B) circa 140 mq coperta (tettoia), così dedicata:

2.1 circa 122 mq per l'operazione di deposito di messa in riserva R13 (a servizio attività R5), avente le seguenti caratteristiche:

- mq 28 per il deposito di rifiuti di demolizioni 7.1;

- mq 28 per il deposito di rifiuti di conglomerato bituminoso 7.6;

- mq 28 per il deposito di rifiuti di terre di scavo 7.31bis;

- mq 28 per il deposito di conferimento rifiuti in entrata;

- mq 28,00 per il deposito di rifiuti (plastica-ferrosi, legno) prodotti dall'attività R5;

2.2 l'operazione di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, svolta tramite impianto di frantumazione, selezione vagliatura materiale inerte, rispetto alla potenzialità dell'impianto, è stata così autorizzata con la citata AUA n. 08/2017:

- giornaliera fino a 10 tonn/giorno;

- annuale fino a 2999 tonn/anno;

3. ATTIVITA' DI RECUPERO R5 OGGETTO DI MODIFICA

3.1 Con riferimento al D.A. n. 197/17 in premessa indicato, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio, ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. a) del D. Lgs n. 152/06, ha escluso dalla Procedura di valutazione di Impatto Ambientale "il

prevista pari a circa 5.000 tonn/anno; nonché nell'industria della produzione di conglomerati cementizi. Anche in quest'ultima ipotesi la quantità prevista per l'utilizzo è pari a circa 5.000 tonn/anno.

• **Tipologia 7.31-bis** rifiuti di terre e rocce di scavo con Codice CER 170504, da 4.500 tonn/anno autorizzata a 40.000 tonn/anno. I prodotti ottenuti, previa esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale (trattato) verranno commercializzati nel settore edile nelle forme usualmente commercializzate, nonché per "la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali".

POZZI ASSORBENTI A SUPPORTO DELL'IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE (come da relazione idrologica-ambientale del Geologo Pollina Giuseppa)

L'impianto in oggetto ha lo scopo di immettere nel sottosuolo le acque meteoriche di dilavamento in uscita dall'impianto di sedimentazione. Ma è necessario specificare che tali acque sono l'aliquota di acque piovane che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti e che non sono state reimmesse nel sistema. Infatti nell'ottica del recupero idrico e del risparmio dei consumi degli approvvigionamenti esterni, la società ha installato una pompa idraulica sommersa dotata di sonda galleggiante all'interno della vasca di sedimentazione, così da poter recuperare/riutilizzare buona parte delle acque chiarificate prima dell'uscita dalla vasca di sedimentazione, evitando se possibile la conseguente dispersione nei pozzi assorbenti. Inoltre dal report del laboratorio allegato si evince che tali acque sono conformi ai valori limite riportati nel D.Lgs.152/06 ss.mm.ii., allegato alla Parte Terza, allegato 5 Tab.4 (scarichi nel suolo). *L'impianto è dotato di due pozzetti di ispezione e campionamento, uno in entrata e un altro in uscita dalla vasca di sedimentazione.* L'impianto è dotato di due pozzi assorbenti dove recapiteranno le acque di prima pioggia e le acque del sedimentatore, per un volume totale di 28.84 l/s. Ognuno dei due pozzi ha diametro di 2 mt ed è profondo 4 mt. Il calcolo a cui si è giunti ha tenuto conto della permeabilità specifica del sito pari a 0.059 cm/sec, desunto da prove di portata eseguite dal progettista ing. S. Bonsignore. Il processo utilizzato tiene conto infatti delle caratteristiche del sito interessato dal progetto, secondo i termini fissati dalla vigente legislazione. I pozzi sono completamente interrati, ubicati ad una distanza di circa 46 m dall'immobile destinato ad uffici e a circa 56 m dal muro perimetrale, lungo la S.P.. - *Funzionamento* I pozzi assorbenti sono realizzati con elementi cilindrici in conglomerato cementizio, privi di platea. Al posto della platea è stato posto uno strato di tout-venant dallo spessore di circa 0.5 mt. Uno strato di tout-venant, idoneo a favorire la trasmissione del liquido e, nel contempo, evitare fenomeni di erosione sotterranea per piping, separa inoltre gli anelli dei pozzi dal terreno circostante. *Per i rilievi e le indagini geognostiche effettuate, la sottoscritta può asserire che la falda presente è ad una profondità superiore ai 2 m dal p.c. e che non può esistere interferenza tra la stessa e la parte più bassa dei pozzi assorbenti.* Alla luce delle scelte progettuali, in assoluto rispetto delle normative vigenti, si può asserire che l'area in esame si presenta potenzialmente idonea ad accogliere le opere, poiché il rischio reale di eventuali fenomeni di impatto ambientale si prospetta improbabile.

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale di competenza per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e per lo scarico di acque reflue ai sensi dell'art. 40 della L.R.27/1986 e art. 113 e 124 di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nell'ambito del procedimento di modifica autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 in oggetto;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

- ✓ Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti, ai fini della modifica dell'autorizzazione unica ambientale n. 8 del 2017 della Città Metropolitana di Messina ai sensi del D.P.R. 59 del 29/05/2013 alla Ditta **SAMOTEDIL s.n.c. di Di Pino G.&C.**, per l'introduzione di una nuova tipologia di rifiuti e aumento

Dirigente della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina : ing. Giampaolo NICOCIA - e-mail:it gnicocia@regione.sicilia.it

Orario e giorni di ricevimento: lunedì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e mercoledì dalle ore 15:30 - 17:00.

delle quantità già autorizzate presso lo stabilimento adibito all'attività di frantumazione e selezione inerti con annessa attività di messa in riserva R13 e di recupero sito in C.da Ponte del Comune del Comune di Patti (Me) **esprime parere favorevole** per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei limiti di emissione indicati nella tabella e prescrizioni (**si confermano i limiti del parere UTA - Catania n. 26-CDS del 21/09/2016**), **esprime parere favorevole** e per lo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nel rispetto dei limiti imposti nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte III del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Limiti di emissione:

P.E.	Provenienza	Portata m3/h	Inquinante	Limite mg/Nm3	Sistema di abbattimento
E1	Impianto di frantumazione inerti	800	Polveri totali	<40*	F.T.

* riferimento normativo D.A. I9 GAB del 11 marzo 2010

Prescrizioni:

1. L'esercizio e la manutenzione dell'impianto devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nella presente autorizzazione.
2. I nastri trasportatori devono essere carterizzati.
3. Per le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, il gestore dovrà rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte quinta del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
4. Il punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81 /08 e ss.nun.ii.) e campionabili il punto di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN ISO -UNI EN).
5. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con periodicità annuale. Tali misurazioni dovranno essere effettuate con gli impianti funzionanti a pieno regime. Dovrà essere inviata relativa comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Struttura Territoriale Ambientale (S.T.A.) di Messina, alla Città Metropolitana di Messina e alla Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio.
6. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, a questa Struttura Territoriale Ambientale (S.T.A) di Messina e agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio) entro 60 giorni dalla data del campionamento. Il gestore dovrà inoltre relazionare, con periodicità almeno annuale agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e S.T. di Messina di Arpa Sicilia) e a questa Struttura Territoriale Ambientale (S.T.A) di Messina sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.
7. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti e nel rispetto dell'Allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Dirigente della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina : ing. Giampaolo NICOCIA - e-mail: gnicocia@regione.sicilia.it

Orario e giorni di ricevimento: lunedì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e mercoledì dalle ore 15:30 - 17:00.

8. I risultati analitici dei controlli a carico del gestore dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato.
9. rispetto dei codici CER (allegato D parte IV dlgs 152/06).
10. i rifiuti non pericolosi (provenienti dall'attività) da immettere nel ciclo lavorativo, siano privi di amianto e di fibre ad esso collegate e/o riconducibili e che, tra le polveri in emissione, le sostanze non superino i limiti imposti dalla normativa vigente.
11. Nei 2 pozzetti di campionamento dello scarico (uno posto a monte della vasca di sedimentazione V1 e uno a monte dello scarico finale nei pozzi disperdenti) devono essere rispettati i limiti imposti nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte III del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
12. La Ditta dovrà costantemente provvedere all'efficienza tecnica dell'impianto di depurazione e smaltimento reflui, al fine di garantire il rispetto dei limiti della sopra citata tab. 4, adottando tutte le misure necessarie a evitare un aumento dei suddetti limiti.
13. Mantenere accessibile i punti assunti per la misurazione degli scarichi alle Autorità di controllo;
14. L'efficienza dell'impianto di depurazione sia oggetto di verifica con relazione tecnica da inviare agli Organi di controllo (Città Metropolitana di Messina e S.T. di Messina di Arpa Sicilia) e a questa Struttura Territoriale Ambientale (S.T.A) di Messina, con frequenza almeno annuale, che descriva gli accorgimenti adottati ai fini del buon funzionamento del sistema di depurazione, corredata da un'analisi delle acque attestante il rispetto dei limiti imposti nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte III del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
15. La Ditta dovrà provvedere allo smaltimento degli oli e dei fanghi tramite ditte autorizzate e effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel rispetto della normativa.
16. Siano forniti, con cadenza annuale, con debita documentazione le quantità di approvvigionamento idrico da rete pubblica (unica fonte di approvvigionamento idrico indicata dalla Ditta)-prescrizione parere Arpa prot. 66557 del 17/10/2016 (AUA n. 8/2017).
17. Sia presentata relazione annuale sul bilancio idrico inteso come rapporto fra il quantitativo di acque utilizzate nel processo lavorativo;/materia prima lavorata e prodotto finito/fonte di approvvigionamento idrico compreso il quantitativo di acque riutilizzate- prescrizione parere Arpa prot. 66557 del 17/10/2016 (AUA n. 8/2017).
18. Sia previsto e attivato un piano di gestione del sistema di scarico, compreso i pozzi assorbenti, che dovrà essere presentato agli Enti di controllo - prescrizione parere Arpa prot. 66557 del 17/10/2016 (AUA n. 8/2017).
19. Gli Organi di controllo (Città Metropolitana e Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competenti per territorio), effettueranno con periodicità annuale, o ogni qual volta lo ritengano necessario, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente parere, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico del gestore.
20. In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore deve rispettare le prescrizioni e le norme di cui all'art 6 del D.P.R. 59/13 e s.m.i. In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art 6, il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del D.P.R. 59/2013 ss.mm.ii..
21. La gestione dello stabilimento deve essere effettuata, in ogni caso, senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente parere si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.P.R.59/2013 e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il venir meno del rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni sopra riportate annulla l'efficacia del presente parere.

Protocollo n. 42657 del 26-11-2021

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: DITTA SAMOTEDIL DI PINO G&C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE PREVENTIVO ALLO SCARICO EX ART. 40 DELLA L.R. 27

Mittente : UFFICIO TERRITORIALE AMBIENTE DEMANIO MARITTIMO

Mail mittente : uta_me@pec.territorioambiente.it

Comune di Patti (ME) Prot. N.0042928 del 30-11-2021 partenza